

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 3 del 06.02.09

PROPONENTE: Ditta Calacata Pescina s.r.l.

COMUNE: Carrara (MS)

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PESCINA"

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 29.01.09, prot. n. 330, il Comune di Carrara ha trasmesso a questo ente Parco per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA PESCINA presentato dalla ditta Calacata Pescina s.r.l. con sede in Carrara;

Vista la propria determinazione n. 6 del 31.07.07, relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PESCINA";

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000 con cui vengono adottati e

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del piano di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

Preso atto che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- 1) in attesa delle risultanze dello studio idrogeologico dovrà essere utilizzata la tecnologia di taglio "a secco";
- 2) il materiale di scarto dovrà essere allontanato;
- 3) restano valide le prescrizioni e condizioni già impartite con PCA n. 06/07

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente alla variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PESCINA", presentato in data 29.01.09, prot. 330, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività di coltivazione, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- a) *in attesa delle risultanze dello studio idrogeologico dovrà essere utilizzata la tecnologia di taglio "a secco";*
- b) *il materiale di scarto dovrà essere allontanato;*
- c) *le acque di lavorazione prima di essere riutilizzate dovranno passare attraverso un idoneo impianto di trattamento in grado di separare le particelle solide dal liquido;*
- d) *non è consentita l'istallazione e l'utilizzo dell'impianto di frantumazione;*
- e) *lo studio idrogeologico dovrà essere prodotto, a cura del Proponente, entro tre mesi dalla data di notifica del presente atto;*

La Commissione ribadendo la necessità di garantire la funzionalità idraulica del fosso di Pescina, considerato che le eventuali opere di ripristino di tale funzionalità interessano più mappali, più attività e più enti competenti, chiede che il Comune di Carrara si faccia promotore di un progetto complessivo per il ripristino di tale funzionalità idraulica.

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- g) *i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- h) *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- i) *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 6 del 31.07.07;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, al Comune di Carrara, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

**il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti**

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

AS/as/Det. p.c.a. 03/09